TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Volontaria Giurisdizione

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Sara Trabalza

R.G.V.G. 515/2023

DEBITORE: FEDERICA BECECCO

ATTESTAZIONE PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Articolo 76, comma 2, del C.C.I.I.

GESTORE DELLA CRISI:

Dr.ssa Susanna Bugiardi

Via Campo di Marte, 4/o/4 - 06124 Perugia Via XX Settembre, 32 - 06055 Marsciano O.D.C.E.C. (PG) n. 00235/A Registro Revisori Legali N. 8709 con Decreto ministeriale del 12/04/1995 Pubblicato in G.U. 31BIS pag. 112 della IV serie speciale del 21/04/1995

INDICE

PRE	MESSA	Pag. 3
1.	PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E DOCUMENTI ESAMINATI	Pag. 4
2.	COMPETENZA TERRITORIALE	Pag. 5
3.	DATI ANAGRAFICI DEL'ISTANTE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	Pag. 5
4.	PROPOSTA AI CREDITORI	Pag. 7
REL	AZIONE DI ATTESTAZIONE	
Α.	Cause dell'indebitamento e diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni	Pag. 8
В.	Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	Pag. 11
C.	Indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori	Pag. 12
D.	Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata	Pag. 12
	D.1 Documentazione prodotta dalla ricorrente	Pag. 12
	D.2 Attività dell'organismo di composizione della crisi e verifiche effettuate	Pag. 13
E.	Indicazione presumibile dei costi della procedura	Pag. 14
F.	Percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori con l'indicazione dei criteri	adottati nella
	formazione delle classi, ove previste dalla proposta	Pag. 14
	F.1 Attivo	Pag. 14
	F.2 Passivo	Pag. 14
	F.3 Valutazione del piano	Pag. 18
	Durata	Pag. 18
	Pagamento parziale privilegiati	Pag. 19
	Finanza Esterna	Pag. 21
	Suddivisione in classi	Pag. 21
	Alternativa liquidatoria	Pag. 22
	Soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle relative priority rule	Pag. 22
	Ristrutturazione del debito con garanzia dello Stato	Pag. 23
	Valutazione del merito creditizio	Pag. 23
CON	NCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE	Pag. 25
	ALLEGATI	
Alle	gato 1 – Centrale rischi	Pag. 13
Alle	gato 2 – Visura protesti	Pag. 13
Alle	gato 3 – Dichiarazione del terzo finanziatore	Pag. 21
Alle	gato 4 – Piano dei pagamenti	Pag. 22

PREMESSA

La sottoscritta Susanna Bugiardi iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia al n. 00235/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 8709, indirizzo di posta elettronica certificata susanna.bugiardi@pec.it

PREMESSO

- La sig.ra Bececco Federica (C.F. BCCFRC89C71L188W), versando in una situazione di sovraindebitamento, in data 20 marzo 2023 ha presentato istanza chiedendo la nomina del gestore della crisi con funzioni di OCC al fine di poter accedere ad uno strumento di composizione della crisi;
- Che codesto Tribunale, ritenuto che sussistevano le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato la sottoscritta dr.ssa Susanna Bugiardi quale professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
- Che la scrivente ha formalmente accettato l'incarico con apposita istanza depositata telematicamente in data 17/04/2023;
- Che nel provvedimento di nomina, il G.D. autorizzava l'accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale dei Rischi e nelle altre banche dati;
- Che la ricorrente, preso atto della situazione di sovraindebitamento in cui versa, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ha valutato le diverse opportunità previste dal C.C.I.I. addivenendo alla decisione di proporre un concordato minore liquidatorio, non potendo accedere, per le motivazioni che verranno di seguito indicate, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Ai sensi dell'articolo 269 del C.C.I.I al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che contenga le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

VERIFICATO

- Che la ricorrente, si trova realmente in situazione di "sovraindebitamento", secondo l'accezione dell'articolo 2 del C.C.I.I. che definisce sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-

up innovative; (per "crisi" si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi mentre "l'insolvenza" è definita come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);

La sottoscritta Dott.ssa Susanna Bugiardi in relazione alla nomina di cui sopra preliminarmente

DICHIARA ED ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.
 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- di non essere in una dele condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs.
 6 settembre 2011 n.159;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di essere in regola con i crediti formativi;

La ricorrente ha predisposto, con l'ausilio del proprio advisor ed il supporto della scrivente una proposta di concordato minore ai sensi dell'articolo 76, comma2, del C.C.I.I.

1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTI ESAMINATI

Propedeutico all'esame della proposta è la verifica dei requisiti soggettivi in capo alla debitrice.

Ricorrono, nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal codice della crisi d'impresa. L'istante ha infatti, dichiarato:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- di non aver subito, per causa agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.

Il debitore ha fornito tutte le informazioni necessarie alla scrivente per effettuare la valutazione di rilevanza prevista dal C.C.I.I. La ricorrente si è inoltre impegnata, personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avvocato Isidori, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la predisposizione della relazione particolareggiata.

2. COMPETENZA TERRITORIALE

Il procedimento di concordato minore si svolge dinnanzi al Tribunale. La competenza territoriale è indicata nell'articolo 27 C.C.I.I.: è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (articolo 2). Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita.

La scrivente ha verificato che il Tribunale di Spoleto risulta territorialmente competente in quanto la ricorrente ha la residenza nel Comune di Gualdo Cattaneo, come risulta dal certificato di residenza prodotto dalla signora Bececco.

3. DATI ANAGRAFICI DELL'ISTANTE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'istante è la Sig.ra Federica Bececco la quale risiede con il compagno della della della della della stato di famiglia e residenza rilasciato il 01.05.2023.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, la scrivente ha verificato la congruità delle spese indicate come necessarie per il sostentamento della famiglia.

L'istante ha indicato un importo di € 950 necessario per il sostentamento mensile del proprio nucleo familiare; nella valutazione della congruità di tale somma si deve tener conto che una parte delle spese vengono pagate dal compagno convivente che ha un reddito di circa € 1600 mensili; considerato che il compagno sostiene i costi di IMU e TASI per una casa di proprietà ed € 630 mensili per un finanziamento finalizzato a ristrutturare un immobile in cui la famiglia andrà ad abitare, le spese sono divise all'incirca a metà anche se il reddito del convivente è più alto rispetto a quello della ricorrente; le spese individuate, per la quota parte di pertinenza della ricorrente sono:

TIPOLOGIA SPESA	MENSILI	ANNUALI
Assicurazione auto		400
Bollo auto		200
Assicurazione vita	20	
Asilo e spese figlio	180	
Gasolio	200	
Spesa alimentare	200	
Utenze	200	
Abbigliamento,	150	

950

600

TOTALE

medicine e varie

Le spese necessarie per il sostentamento, di competenza della ricorrente ammontano ad € 950 mensili oltre € 600 di costi annuali che pertanto incidono per € 50 mensili.

Le spese complessive per il nucleo familiare, al netto di IMU e Tasi pagate dal compagno, ammontano pertanto a circa € 1.900 mensili oltre € 50 mensili di costi con cadenza annuale di competenza della ricorrente.

Le spese indicate sono state verificate con la documentazione prodotta, che certifica quanto dichiarato dalla debitrice e da cui non risultano sostenute spese voluttuarie.

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate con i dati elaborati dall'ISTAT sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame con riferimento alla spesa media mensile. Il prospetto Istat riporta per l'anno 2021 i seguenti elementi di consumo e relative valorizzazioni:

Persona sola 18- 34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più	Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni	Coppia senza figli con p.r. 35- 64 anni	Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	Coppia con 1 figlio
1.464,63	1.666,53	1.379,41	2.318,25	2.287,00	2.077,82	2.575,15
1.730,23	1.957,40	1.665,85	2.728,37	2.600,68	2.473,35	2.946,07
265,63	312,97	302,17	411,07	470,60	499,87	578,47
1.464,60	1.644,43	1.363,69	2.317,30	2.130,09	1.973,48	2.367,60
36,91	42,70	19,67	56,75	59,79	42,01	53,60
84,05	75,76	35,28	120,06	100,05	68,47	137,69
686,73	822,13	828,46	903,73	913,54	1.031,21	981,57
29,28	20,86	13,20	76,23	25,58	44,50	64,72
380,04	525,42	584,72	441,50	588,52	724,20	620,69
76,20	77,19	103,51	128,28	120,57	107,13	143,16
40,71	74,90	99,11	98,45	128,13	159,31	131,08
187,39	192,77	79,08	353,74	310,91	199,69	341,76
36,93	38,44	33,30	58,99	55,93	52,18	65,71
71,52	77,06	41,50	148,68	112,92	86,30	124,12
7,31	4,50	0,51	7,63	5,77	1,29	24,57
120,83	100,34	29,97	212,31	122,25	63,40	137,27
116,03	138,64	93,28	228,67	200,21	162,49	227,06

L'indice ISTAT indica un importo di € 2.575,15, di cui € 578,47 per spese alimentari, come spesa mediana mensile (la spesa mediana mensile è calcolata sul 50% delle famiglie e generalmente più bassa di quella media) per un nucleo familiare come quello della ricorrente.

Considerato il fatto che il nucleo familiare è composto da una coppia con un figlio la scrivente ritiene condivisibile e congruo l'importo indicato dal debitore in relazione alle esigenze di mantenimento familiare come documentate e calcolato dal paniere ISTAT, considerando che parte delle spese sono sostenute dal compagno convivente.

4. PROPOSTA AI CREDITORI

La signora Bececco, pur essendo ancora iscritta al Registro imprese, ha di fatto cessato l'attività e lavora come dipendente nella società ECOSFERA s.r.l.; nell'attualità ha una esposizione debitoria in larga misura riferibile a debiti contratti nell'esercizio d'impresa, che sono di entità tale da non poter essere ripianati, potendo contare solo su uno stipendio di poco superiore al minimo necessario per la sopravvivenza. Preso atto della situazione di sovraindebitamento e della impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, la ricorrente, con l'ausilio del suo legale e della scrivente, ha valutato gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal C.C.I.I.

Per completezza di esposizione si sottolinea che:

- ✓ la ricorrente non può accedere ad avviso della scrivente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto i debiti contratti sono riferibili in larga misura all'attività d'impresa; secondo una parte della dottrina il C.C.I.I. avrebbe ampliato il concetto di consumatore includendo nel perimetro di tale nozione anche l'imprenditore cessato con debiti promiscui; a questa tesi "permissiva" si contrappone quella più restrittiva (sentenza del 20 giugno 2023 della Corte d'Appello di Bologna) secondo cui se il passivo da ristrutturare riguarda sia debiti personali che imprenditoriali, i creditori, tra cui anche l'erario, devono essere tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto, previsto nelle procedure diverse dalla ristrutturazione del debito del consumatore, essendo l'unico modo per consentire agli stessi creditori di rifiutare la proposta del debitore; la tesi restrittiva è stata da ultimo confermata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ha delimitato il concetto di consumatore stabilendo che tale nozione comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari;
- ✓ la scrivente ritiene che la ricorrente potrebbe accedere alla liquidazione controllata anche in mancanza di beni mobili e immobili, in aderenza alla tesi che non ritiene preclusiva la mancanza di patrimonio in analogia a quanto previsto per la procedura maggiore, su cui la liquidazione controllata è stata modellata; in ogni caso, come verrà documentato nel proseguo, la procedura liquidatoria sarebbe svantaggiosa per i creditori, che potrebbero contare solo sulla eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per il sostentamento della famiglia per tre anni, decorsi i quali il debitore ottiene l'esdebitazione (salvo i casi previsti dalla norma).

Tenuto conto quindi della impossibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e alla minor convenienza per i creditori nella liquidazione controllata, il debitore intende proporre al ceto creditorio un concordato minore liquidatorio, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 C.C.I.I.; la norma condiziona l'ammissibilità di tale procedura alla presenza di "finanza esterna che aumenti in maniera apprezzabile il soddisfacimento dei creditori".

Viene di seguito sintetizzata la proposta ai creditori, che sarà oggetto, nel proseguo, di analitica valutazione, sotto il profilo della ammissibilità giuridica e sostenibilità economica.

La ricorrente ha solo un reddito di lavoro dipendente (a tempo determinato) di \in 1.487,96 con un netto mensile di circa \in 1.200,00: considerata la somma necessaria per il sostentamento, che è stata quantificata in \in 950 la Signora Bececco può mettere a disposizione \in 250 mensili, importo corrispondente alla somma teoricamente pignorabile. Il padre apporta finanza esterna quantificata in \in 150 mensili: tale versamento periodico è garantito dalla pensione che percepisce il padre.

La proposta prevede una durata del piano di 7 anni con una liquidità complessiva a disposizione dei creditori di € 33.600,00.

Dal confronto con l'alternativa liquidatoria emerge che l'attivo della procedura servirebbe a coprire solo le spese di procedura e quelle prededucibili, con conseguente degradazione dei crediti privilegiati nella proposta di concordato minore per totale incapienza.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria in quanto presente un creditore con garanzia di terzi (lo Stato nella fattispecie); di seguito le classi e le percentuali di soddisfacimento:

- CLASSE N.1 PREDEDUCIBILI senza diritto di voto.
- CLASSE N.2 PRIVILEGIATI EX ART 2753 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 27%;
- CLASSE N.3 PRIVILEGIATI EX ART 2752 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 25%;
- CLASSE N.4 CHIROGRAFARI CON GARANZIA MCC con diritto di voto: percentuale soddisfo 23%;
- **CLASSE N.5** ENTI ERARIALI E PREVIDENZIALI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 21%;
- **CLASSE N.6** ISTITUTI DI CREDITO ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 20%;

CLASSE N.7 FORNITORI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 15%.

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

Come già anticipato nelle premesse la scrivente è chiamata a redigere una attestazione che contenga le seguenti informazioni:

- A. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- B. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- C. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- D. la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- E. l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- F. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori con l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

A. Cause dell'indebitamento e diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Si premette che l'indebitamento della sig.ra Bececco deriva da esigenze quasi esclusivamente imprenditoriali. Ed invero, lo stato di crisi della ricorrente ha avuto genesi esogena, determinando con enorme velocità lo stato di insolvenza in cui attualmente versa.

Nel 2017, la ricorrente decideva di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore del commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni; ambito in cui la stessa aveva maturato esperienza precedentemente all'apertura dell'omonima azienda, essendo dipendente in un negozio di telefonia.

Pertanto, il 26/10/2017, la sig.ra Bececco si iscriveva con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE presso il Registro delle Imprese dell'Umbria, fissando la sede della propria attività in Giano Dell' Umbria (Pg), Fraz. Bastardo, alla Via Roma 23, con contratto di locazione di € 300,00 mensili.

La sig.ra Bececco è stata colpita da una serie di eventi esterni, non prevedibili e fortemente incidenti sulla sua capacità reddituale.

Pochi mesi dopo l'inizio dell'attività, la sig.ra Bececco rimaneva incinta.

Al fine di dare continuità alla gestione dell'azienda, quest'ultima decideva di assumere un tirocinante, che poche settimane dopo, inviava le proprie dimissioni e una commessa, nei mesi a seguire.

Ripresa dal travagliato parto cesareo, che purtroppo aveva causato problematiche fisiche alla gestante, la stessa decideva di tornare personalmente alla propria attività, riducendo l'orario di lavoro (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, anziché dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30) e ricorrendo all'aiuto di baby sitter.

Già dalla riduttiva giornata di lavoro, la sig.ra Bececco rilevava un calo della clientela e di fatturato. Dinanzi alla acclarata impossibilità di poter soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, la ricorrente chiedeva un prestito, di importo totale di € 22.160,00 per garantire i primi investimenti, per ampliare le prestazioni iniziali ed offrire prodotti e servizi, alla propria clientela, sempre più al pari della tecnologia; dal contratto con la società FIDES risulta coobbligato il padre sig

E nei mesi a seguire, chiedeva un ulteriore finanziamento di importo di € 7.140,00, anche questo garantito dal genitore sig.

La ridotta marginalità di guadagno e gli ingenti oneri finanziari dovuti ai finanziamenti in essere ed agli investimenti effettuati con fornitori nazionali, si sono inesorabilmente ripercossi sui risultati economici dell'impresa.

A fianco della già espressa debolezza propria del progetto imprenditoriale, in un contesto locale quale è quello della località Bastardo – piccolo agglomerato che conta poco più di tremila abitanti – l'impresa Bececco Federica ha poi dovuto affrontare la crisi epidemiologica che ha colpito tutto il mondo.

Nel mese di febbraio - marzo 2020, iniziano a diffondersi i primi casi di Coronavirus; lo stretto rapporto con soggetti della famiglia che contraggono il Covid spinge la sig.ra Bececco all'isolamento per diverse volte.

A ciò si aggiunge che, il Comune di Gualdo Cattaneo – dove la stessa risiede – proclamava "zona rossa" la frazione di residenza della ricorrente (Pozzo) con conseguente limitazione per la stessa di spostarsi per raggiungere la propria attività, chiusa poi ad opera di alcuni provvedimenti da parte dello Stato.

Sommersa dalle richieste di pagamento dei terzi fornitori, oltre che dalle non modiche rate dei vari finanziamenti, dei canoni di locazione e delle utenze di luce e gas, la sig.ra Bececco decise di ricorrere alle misure previste dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23.

In data 18.05.2020, l'imprenditrice stipulava un mutuo chirografario – con garanzia dello Stato al 100% - con il proprio istituto di credito, Banco di Desio e della Brianza S.P.A., di importo complessivo di € 23.000,00.

L'anno dopo, l'8.04.2021, stipulava sempre con il medesimo istituto bancario ulteriore contratto di mutuo di importo complessivo di € 25.000,00 – garantito al 20% con fideiussione del padre, siguento con l'intento di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, lasciate in sospeso.

L'impossibilità di sostenere con regolarità il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, oltre al canone di locazione mensile e delle utenze di corrente elettrica nonché i pagamenti dei fornitori, sono indice della insostenibilità da parte della sig.ra Bececco della situazione debitoria.

Preso atto della impossibilità di continuare l'attività la ricorrente chiude il negozio e nel 2023 viene assunta con un contratto a tempo determinato dalla società Ecosfera s.r.l.

Ai fini della valutazione della diligenza si riportano nel prospetto che segue le obbligazioni assunte.

FINANZIATORE	DATA	IMPORTO	IMPORTO RATA	GARAZIE DI TERZI
Fides	18/01/2019	22.160,00	228,50	Padre coobbligato
Findomestic	09/09/2019	7.140,00	97,00	Garanzia del padre
Banco Desio	18/05/2020	23.000,00	504,18	Garanzia dello stato
Banco Desio	18/04/2021	25.000,00	395,00	Garanzia Stato
				Fideiussione del padre
				limitatamente al 20%

Di seguito una tabella con i redditi della ricorrente e del padre:

ANNI IMPOSTA	RED. IMP. ALVIERO	REDD. IMP. FEDERICA	REDDITI TOTALI
2018		8.218,00€	8.218,00€
2019	15.370,00€	7.143,00€	22.513,00€
2020	16.958,00€	71,00€	17.029,00€
2021	20.238,00€	204,00€	20.442,00€
2022	11.395,00€	1.682,00€	13.077,00€

Il primo finanziamento risale quindi al 2019: la rata di € 228,50 era ragionevolmente rimborsabile, tenendo conto che il padre era coobbligato; la Bececco aveva un reddito di € 8.218,00; il finanziamento è stato richiesto per l'attività d'impresa.

Nello stesso anno viene richiesto un ulteriore finanziamento che prevede il pagamento di una rata mensile di € 97,00, anche questo assistito da garanzia del padre; la somma delle due rate appare sostenibile considerando i redditi del padre.

Il finanziamento richiesto nel 2020 ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, garantito dallo Stato ed erogato da Banco Desio prevedeva una rata di € 504,18, sostenibile solo nell'ottica di un incremento del fatturato e della redditività; va comunque rilevato che questo finanziamento era finalizzato a sostenere l'attività imprenditoriale profondamente colpita dalle misure per il contenimento della pandemia: è una misura a cui è ricorsa la maggior parte delle imprese italiane per far fronte alla crisi di liquidità del sistema. Il finanziamento richiesto nel 2021, con garanzia del padre nei limiti del 20%, era finalizzato ad estinguere tutte le precedenti esposizioni, obiettivo non raggiunto per l'incidenza degli altri costi legati all'attività; la rata prevista era di € 395,00, che non essendo riuscita a chiudere la precedente esposizione ha determinato un impegno complessivo annuale superiore al reddito disponibile.

Nella valutazione del comportamento della debitrice deve essere valorizzata la finalità dei finanziamenti, destinati a sostenere l'attività imprenditoriale e non certamente contratti per spese voluttuarie; va sottolineato che la ricorrente ha sempre mantenuto un modesto tenore di vita, compatibile con i suoi redditi.

B. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Dalla documentazione esaminata è evidente che la ricorrente versa nella condizione di sovraindebitamento prevista dall'articolo 2 del C.C.I.I. rappresentata da "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"; per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Le ragioni dell'indebitamento sono imputabili ad un'attività imprenditoriale, che per i motivi sopra esposti, non è mai realmente decollata e ha determinato una situazione di squilibrio finanziario, che la ricorrente ha cercato di sanare con il ricorso al credito bancario.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta ad € 123.494,67 come dal prospetto che segue.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA -	€	44.429,98
FIDES SPA – GRUPPO BANCO DESIO	€	11.757,50
FINDOMESTIC BANCA S.P.A -	€	5.100,00
DIALER SYSTEM	€	2.613,11
DAICOM	€	2.032,66
Enel Energia S.p.A.	€	1.135,40
Agenzia delle Entrate	€	20.383,13
Agenzia delle Entrate-Riscossione	€	24.009,25
INPS	€	5.333,64
	€	116.794,67
Compenso OCC	€	4.200,00
Compenso Advisors Legali	€	2.500,00
	€	6.700,00
Totale complessivo	€	123.494,67

I redditi degli ultimi tre anni sono riassunti nel prospetto che segue che va letto considerando che il reddito degli anni 2020/2022 deriva dallo svolgimento della cessata attività d'impresa e a partire dal 2023 l'istante ha un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato:

ANNO	REDDITO	ATTIVITA'
2020	1.937	Impresa
2021	770	Impresa
2022	1.682	Impresa

Come già detto, nell'anno 2023 la ricorrente è stata assunta con un contratto a tempo determinato dalla società Ecosfera con una retribuzione di circa € 1.400,00 lorda e di circa € 1.200,00 netti.

La scrivente non è in grado di sapere se tale reddito si avrà anche negli anni futuri in quanto l'assunzione è a tempo determinato; pertanto le attestazioni seguenti saranno rese nella prospettiva che il lavoro continui ma con l'alea di un mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro.

La ricorrente ritiene comunque di poter far fronte all'obbligazione consistente nel pagamento di € 250 mensili perché nella malaugurata ipotesi di mancato rinnovo del contratto intende comunque trovare qualsiasi occupazione con cui far fronte al pagamento.

C. Indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori

Va sottolineato che le valutazioni della scrivente sono fatte alla luce della documentazione prodotta e nell'ipotesi in cui non ci siano altri debiti o altre attività oltre quelle indicate nel piano proposto ai creditori, come attestato dalla ricorrente.

Alla data attuale non risultano atti impugnati dai creditori.

Si segnala che Banco Desio ha iniziato il procedimento di escussione del garante per il finanziamento con garanzia 100% dello Stato concesso ai sensi Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23.

D. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

L'articolo 76, comma 2, lettera c, del CCII chiede all'OCC di verificare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

D.1 Documentazione prodotta dalla ricorrente

La ricorrente ha allegato al ricorso la seguente documentazione

- Visura Bececco Federica
- Buste paga tirocinante
- Buste paga aiuto commessa
- Contratto Fides
- Contratto assicurazione Fides
- Contratto Findomestic
- Contratto assicurazione Findomestic
- Contratto mutuo Banco Desio e della Brianza
- Fideiussione
- Visura Pra
- Certificato Stato di Famiglia
- Contratto di lavoro
- Piano di ammortamento Banco Desio e della Brianza
- Comunicazione importo residuo Fides
- Fattura n. 3934/00 di € 1.448,98 del 31/01/2023
- Fattura n. 4089/00 di € 1.125,60 del 31/01/2023
- Fattura n. 335/ 2023 di € 778.60 del 02/01/2023

- Fattura n. 130/2023 di €1254.06 del 17/01/2023
- Fattura n. 400/2023 di €1171.52 del 03/02/2023
- Fattura n. 1293 di € 204,62 del 16/11/22
- Fattura n. 4284809334 di € 283, 39 del 09/12/2022
- Fattura n. 4301481530 di € 491,23 del 08/02/2023
- Fattura n. 4317802389 di € 400, 77 del 7/04/2023
- Unico 2018
- Unico 2019
- Unico 2020
- Unico 2021
- Redditi 2022
- Unico 2023
- Busta paga Federica Bececco maggio agosto 2023
- n. 3 buste paga
- Modello 730/2022
- Dichiarazione dei redditi 2023 Gabriele Gervasi
- Unico anni imposta 2018-2022
- Visura

La suddetta documentazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, è stata prodotta alla scrivente, a cui sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti.

Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad una attenta disamina della documentazione depositata dal debitore. Dalla citata verifica si può confermare che quanto depositato consente una ricostruzione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della ricorrente e le cause del sovraindebitamento.

Anche il ricorso risulta completo di tutte le informazioni ed allegati richiesti.

D.2 Attività dell'organismo di composizione della crisi e verifiche effettuate

L'OCC ha integrato la documentazione fornita con ulteriori indagini a supporto delle dichiarazioni contenute nel piano in modo che il Giudice possa avere tutti gli elementi per la valutazione del caso concreto e nello specifico:

- Incontro con il legale della ricorrente;
- Richiesta precisazione di credito ai creditori risultanti dall'elenco, completo di domicilio digitale, (si rimanda al capitolo della presente relazione nel paragrafo riferito alla massa passiva per il dettaglio di quanto ricevuto dallo scrivente professionista con funzioni di O.C.C.);
- Richiesta estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
- Richiesta Centrale rischi (Allegato 1);
- Acquisizione visura catastale beni immobili;
- Acquisizione visura protesti (Allegato 2)

Nei limiti di quanto indicato si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Anche l'attendibilità dei dati immessi nel ricorso si può dire confermata in esito alle verifiche come si dirà nel proseguo.

E. Indicazione presumibile dei costi della procedura

I costi di procedura comprendono il compenso per il gestore della crisi; il compenso dell'OCC è stato quantificato in base al D.M. 202/2014, fermo restando che dovranno essere liquidati dal Giudice Delegato. Il compenso stimato è di circa € 3.500,00 oltre Iva ed accessori e quindi per complessivi euro 4.200,00.

F. Percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori con l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta

L'individuazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori e dei tempi e modalità di pagamento presuppone la preventiva quantificazione dell'esposizione debitoria e la quantificazione della liquidità complessiva a servizio del soddisfacimento dei creditori.

F.1 - Attivo

La ricorrente non possiede beni immobili né beni mobili ad eccezione di una vecchia autovettura targata ES003BB immatricolata il 27.06.2013.

La liquidità della Signora Bececco proviene esclusivamente dalla retribuzione derivante da un contratto a tempo determinato con la società Ecosfera s.r.l.; si tratta di uno stipendio di circa \in 1.200,00 netti mensili a fronte di spese necessarie per il sostentamento di \in 950,00; pertanto la ricorrente può mettere a disposizione dei creditori la somma di \in 250,00 mensili.

Il padre della ricorrente si è dichiarato disposto a mettere a disposizione, a titolo di finanza esterna, la somma di € 150,00 mensili.

La liquidità complessiva annuale a servizio del soddisfacimento dei creditori è di € 4.800,00; la proposta prevede una durata del piano di 7 anni: la somma a disposizione pertanto del ceto creditorio è complessivamente di € 33.600,00.

La presenza di finanza esterna costituisce di per sé una presunzione di maggior convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria: nella fattispecie il pignoramento dello stipendio, tenuto conto dei limiti di legge non potrebbe probabilmente superare € 240,00 e non ci sarebbe la finanza esterna: pertanto la liquidità che si intende mettere a disposizione consente ragionevolmente un miglior soddisfacimento dei creditori.

F.2 - Passivo

La reale esposizione debitoria è stata certificata mediante cartolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata mezzo PEC in data 31.05.2023 a tutti i creditori indicati dall'istante, la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contente:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati maturandi

- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

La scrivente ha inoltre acquisito ulteriore documentazione – centrale rischi e centrale allarme interbancariaper la verifica della esposizione nei confronti degli istituti di credito.

Alla data odierna sono state ricevute le seguenti note di precisazione:

ENEL

Enel Energia ha inviato una precisazione di credito per l'ammontare di € 1.135,40 per il mancato pagamento di 4 fatture del 2022 e 2023 e precisamente:

- Fattura del 09.12.2022 importo residuo € 241,77
- Fattura del 03.02.2023 importo residuo € 1,63
- Fattura del 08.02.2023 importo residuo € 491,23
- Fattura del 07.04.2023 importo residuo € 400,77

Il credito è chirografario.

DAILER SYSTEM

La società vanta un credito di € 2.613,11 per due assegni tornati insoluti e precisamente:

- Assegno di € 1.448,98 a copertura della fattura n. 3934/00 del 05.12.2022;
- Assegno di € 1.125,60 a copertura della fattura n. 4089/00 del 16.12.2022;

Il credito è chirografario.

DAICOM s.r.l.

La società vanta un credito di € 2.032,66 comprensivo di Iva, portato dalle fatture n. 2023-C-130 del 02.01.2023 di € 1.245,06 e n. 2023-C-335 d € 778,60.

Non è stato richiesto alcun privilegio.

INPS

Con pec del 9 giugno 2023 l'Inps ha comunicato di vantare un credito in fase amministrativa di \in 5.333,64 oltre \in 126,66 già trasmessi all'Agente della Riscossione.

Si tratta dell'omesso versamento dei contributi fissi per l'anno 2022 e per l'ultimo trimestre del 2021.

AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate vanta un credito di € 20.383,13 così composto:

Imposta	Anno	Importo	Interessi	Sanzione
Redditi PF	2018	896,00	65,48	294,40
Li.pe	2020	1.502,95	41,51	493,90

Li.pe	2021	7.846,82	180,13	2354,34
Li.pe	2022	5.105,06	75,02	1.531,51

Risultano inoltre omesi versamenti risultanti dal controllo ex articolo 36 bis d.r. 600 e 54 bis d.p.r. 633/1072

Imposta	Anno	Importo
IVA	2020	4.787,00
IVA	2021	1.035,00
770	2021	50,54
IVA	2022	1.637

L'Agenzia segnala inoltre che l'istante è debitrice della somma di € 15.367,33 iscritta a ruolo.

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA

La Banca vanta un credito di € 44.428,98 così composto:

€ 17.961,76 relativo al contratto di finanziamento n. 291212 di originari € 25.000 erogato il 06.04.2021 e garantito nella misura dell'80% dal Fondo Garanzia L. 662/1996 Mediocredito Centrale; per tale credito la Banca ha richiesto l'escussione della garanzia: a seguito dell'escussione il credito acquista natura privilegiata assistito da privilegio generale mobiliare;

€ 21.454,86 relativo al contratto di finanziamento n. 226325 di originari € 23.000 erogato il 08.05.2020 garantito nella misura del 100% dal Fondo Garanzia L. 662/1996 Mediocredito Centrale; per tale credito la Banca ha escusso la garanzia: a seguito dell'escussione il credito acquista natura privilegiata assistito da privilegio generale mobiliare;

€ 3.774,60 per l'esposizione del conto corrente n. 130201, oltre interessi nella misura di legge;

€ 1.238,76 per l'esposizione di conto corrente n.124301 oltre interessi nella misura di legge.

Essendo già stata escussa la garanzia il credito è stato considerato privilegiato per la parte garantita pari ad € 39.416,62. Tale importo gode di un privilegio ante primo grado, da soddisfare con preferenza rispetto agli altri creditori ad esclusione delle spese di giustizia e dei crediti assistiti da privilegio ex articolo 2751 bis.

FIDES

La società è creditrice dell'importo di € 11.757,50 in virtù del prestito personale n. 557 con il padre coobbligato.

INAIL

Dalla comunicazione ricevuta non risultano debiti nei confronti dell'ente.

FINDOMESTIC

Il creditore non ha inviato precisazione di credito; l'importo di \in 5.100,00 è stato comunicato dalla ricorrente.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il debito complessivo risultante dai ruoli in carico all'Agente della Riscossione è di \in 24.009,25 come dal seguente riepilogo delle cartelle.

NUMERO CARTELLA	ANNO NOTIFICA	CODICE TRIBUTO	ANNO RIFERIMENTO	TIPO IMPOSTA	CARI	CO A RUOLO	IMPORTO RESIDUO
<u> </u>		1B66 I	2012	TASSA AUTOMOBILISTICA	€	180,60 €	175 C
		18671	2010	TASSAAUTOMOBILISTICA - INTERESSI	€	7,22 €	
		1868 I	2010	TASSA AUTOMOBILISTICA - SANZIONI	€		
NUMERO CARTELIA 08020200010718365 38020220001364340 38020220001364340 08020220001793058 38020190003291418 38020190003291418 38020190003291418 3802019003291418 3802019003291418 3802019003291418 3802019003291418	2020	10001	2010	DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88	32,:
				INTERESSI DI MORA		€	6,:
				ONERI DI RISCOSSIONE		€	
				TOTALE	€	247,88 €	254,
		1B66 I	2012	TASSA AUTOMOBILISTICA	€	75,00 €	
		1B67 I	2010	TASSA AUTOMOBILISTICA - INTERESSI	€	3,00 €	
08020200010718365	2020	1868 I	2010	TASSA AUTOMOBILISTICA - SANZIONI DIRITTI DI NOTIFICA	€	22,50 €	21,
00010100010710303	2020			INTERESSI DI MORA	-	€	2,!
				ONERI DI RISCOSSIONE		€	
				TOTALE	€	100,50 €	104,8
29020220001264240	2022	8340 N	2022	SPESE NOTIFICA	€	4,11 €	4,1
38020220001304340	2022			TOTALE	€	4,11 €	4,1
		8094	2020	IVS - INPS	€	481,32 €	481,3
		8057	2020	INTERESSI LEGALI	€	11,98 €	
		8094	2020	IVS - INPS SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	481,32 € 48,30 €	
38020220001364340	2022	8095 8097	2020 2020	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIBIVS SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERSAM. CONTRIBIVS	€	48,30 €	
30020220001304340	1022	8094	2020	IVS - INPS	€	962,60 €	
		8095	2020	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	83,26 €	€ 175,00 € 175,00 € 7,00 € 52,50 € 6,22 € 13,80 € 234,52 € 72,80 € 22,170 € 2,59 € 104,89 € 4,11 € 411,20 € 481,32 € 481,32 € 481,32 € 481,32 € 481,32 € 483,36 € 962,60 € 73,84 € 45,00 € 106,92 € 12,20,66 € 33,55 € 22,01 € 12,30 € 139,30 € 139,30 € 139,30 € 121,20,66 € 3,357,65 € 24,00,00 € 77,52 € 24,00,00 € 123,35 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 4,11 € 988,11 € 120,00 € 77,52 € 20,04 € 4,11 € 4,11 € 988,11 € 159,30 € 4,11 € 4,11 € 988,11 € 11,23,19 € 4,11 € 4,11 € 988,11 € 11,23,19 € 4,11 € 159,30 € 4,11 € 4,11 € 159,30 € 6,30,357,65 € 6,30,42 € 7,52 € 6,30,42 € 1,123,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 7,23,22 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 6 4,11 € 1,23,19 € 7,23,22 € 7,23,
				INTERESSI DI MORA			
					€	2.075,16 €	2.120,
		1B66 I	2019	TASSA AUTOMOBILISTICA	€	75,00 €	73.5
		1B67 I	2019	TASSA AUTOMOBILISTICA - INTERESSI	€	3,75 €	
		1B68 I	2019	TASSA AUTOMOBILISTICA - SANZIONI	€	22,50 €	
08020220001793058	2022			DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88 €	
				INTERESSI DI MORA			
				ONERI DI RISCOSSIONE TOTALE	€	107,13 €	
	_	04511	20:-				
		010II 043IS	2019 2019	I.V.A SANZIONI	€	2.477,04 € 743,11 €	
		014IT	2019	I.V.A INTERESSI	€	29,05 €	
	2022	014IT	2019	I.V.A INTERESSI	€	143,60 €	
08020210000861964	2022			DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88	
				INTERESSI DI MORA		€	
				ONERI DI RISCOSSIONE	_	€	
				TOTALE	€	3.398,68 €	3.576,6
38020190003291418	2019	8340 N	2019	INPS SPESE DI NOTIFICA	€	4,11 €	
				TOTALE	€	4,11 €	
		8094	2019	CONTRIBUTI IVS INPS	€	958,11 €	
		8095	2019	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIBUTI IVS DIRITTI DI NOTIFICA	€	32,92 €	32,9
38020190003291418	2019			INTERESSI DI MORA	€		172.3
				ONERI DI RISCOSSIONE			
				TOTALE	€	991,03 €	1.233,1
		01011	2018	I.V.A.	€	569,44 €	474,0
		04315	2018	I.V.A SANZIONI	€	170,83 €	165,
		014IT	2018	I.V.A INTERESSI	€	6,49 €	
08020200004539125	2021	014IT	2018	I.V.A INTERESSI	€	26,33 €	25,:
				DIRITTI DI NOTIFICA INTERESSI DI MORA	€	5,88 €	20.5
				ONERI DI RISCOSSIONE			
				TOTALE	€	778,97 €	
		8340 N	2021	INPS SPESE DI NOTIFICA	€	4,11 €	4,1
38020210001504362	2021			TOTALE	€	4,11 €	
	1	8094	2018	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	109,84 €	
		8095	2018	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	18,87 €	
		8097	2018	SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERSAM. CONTRIB IVS	€	46,64 €	
		8094	2018	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	947,98 €	
		8095	2018	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	149,42 €	
		8094 8095	2019 2019	CONTRIBUTI IVS - FISSI SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	958,11 €	
38020210001504362	2021	8094	2019	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	958,11 €	
		8095	2019	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	111,60 €	
		8094	2019	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	958,12 €	958,
		8095	2019	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	98,46 €	98,
				DIRITTI DI NOTIFICA INTERESSI DI MORA	€		E10:
				ONERI DI RISCOSSIONE			
				TOTALE	€	4.481,74 €	
		8340 N	2022	INPS SPESE DI NOTIFICA	€	4,11 €	
38020220002063961	2022			TOTALE	€	4,11 €	
		8050	2021	MODELLO DM10	€	120,00 €	
		8055	2021	SOMME AGGIUNTIVE	€	6,68 €	
38020220002063961	2022			DIRITTI DI NOTIFICA	€	- €	
_3020220003301	1322			INTERESSI DI MORA		€	1,
				ONERI DI RISCOSSIONE		455.55	
	_			TOTALE	€	126,68 €	
		01011	2019	I.V.A.	€	859,93 €	
		04315	2019	I.V.A SANZIONI	€	257,98 €	
		014IT 014IT	2019 2019	I.V.A INTERESSI I.V.A INTERESSI	€	9,61 €	
			2019		€	43,92 €	
08020210002574578	2022	02411		DIRITTI DI NOTIFICA	£	5 22 F	-
08020210002574578	2022	02411		DIRITTI DI NOTIFICA INTERESSI DI MORA	€	5,88 €	
08020210002574578	2022	0.1411			€		- 26,7 68,6 1.234, 6

		1B66 I	2020	TASSA AUTOMOBILISTICA	€	75,00	€	75,00
		1B67 I	2020	TASSA AUTOMOBILISTICA - INTERESSI	€	3,00	€	3,00
		1B68 I	2020	TASSA AUTOMOBILISTICA - SANZIONI	€	22,50	€	22,50
08020220024808437	2022			DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88	€	5,88
				INTERESSI DI MORA			€	1,03
				ONERI DI RISCOSSIONE				
				TOTALE	€	106,38	€	107,41
		01011	2018	I.V.A.	€	3.253,00	€	3.253,00
		04315	2018	I.V.A SANZIONI	€	975,90	€	975,90
		014IT	2018	I.V.A INTERESSI	€	352,25	€	352,25
		014IT	2018	I.V.A INTERESSI	€	122,99	€	122,99
08020220027027703	2022			DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88	€	5,88
				INTERESSI DI MORA			€	39,89
				ONERI DI RISCOSSIONE				
				TOTALE	€	4.710,02	€	4.749,91
		8340 N	2022	INPS SPESE DI NOTIFICA	€	4,11	£	4,11
38020220003311979	2023	034014	2022	TOTALE	€	4,11		4,11
		8094	2021	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	962,64		962,64
		8095	2021	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	107,21		107,21
		8094	2021	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	962,64		962,64
		8095	2021	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	107,21		107,21
38020220003311979	2023	8094	2021	CONTRIBUTI IVS - FISSI	€	962,64		962,64
30020220003311373	2023	8095	2021	SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAM. CONTRIB IVS	€	89,80	€	89,80
				DIRITTI DI NOTIFICA				
				INTERESSI DI MORA			€	23,61
				ONERI DI RISCOSSIONE				
				TOTALE	€	3.192,14	€	3.215,75
		04011	2040	lura.	-	752.54	_	752.54
		010II 043IS	2018 2018	I.V.A.	€	752,64		752,64
			2018	I.V.A SANZIONI	€	225,78		225,78
		014IT		I.V.A INTERESSI		5,93		5,93
08020230005887970	2023	014IT	2018	I.V.A INTERESSI	€	131,23		131,23
				DIRITTI DI NOTIFICA	€	5,88		5,88
				INTERESSI DI MORA	€	-		
				ONERI DI RISCOSSIONE	€	-		
				TOTALE	€	1.121,46	ŧ	1.121,46
			TO	NTALE COMPLESSIVO ISCRITTO A RUOLO		22 525 54	_	24 000 25
			10	THALE COMPLESSIVE IS CRITTED A RUDLE	€	22.635,64	ŧ	24.009,25

Come si evince si tratta di omessi versamenti Iva e irregolarità previdenziali; ci sono inoltre quattro cartelle per omesso versamento di tasse automobilistiche, che non godono del privilegio, per complessivi € 577,85 (importo complessivo di oneri di riscossione, sanzioni ed interessi).

COMPENSO ADVISORS LEGALE

La ricorrente ha pattuito con i propri advisors legali un compenso di € 2.500 circa.

L'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria è pertanto di € 116.794,67 oltre alle spese prededucibili per € 6.700,00 e quindi complessivamente per € 123.494,67.

La liquidità a servizio del soddisfacimento dei creditori, nell'arco temporale di 7 anni, è di € 33.600,00 così costituita:

- Importo mensile messo a disposizione dei creditori € 400 di cui € 150 costituito da finanza esterna
- Importo annuo messo a disposizione dalla ricorrente € 3.000
- Importo annuo messo a disposizione dal terzo € 1.800
- Importo complessivo messo a disposizione dalla ricorrente € 21.000
- Finanza esterna complessiva € 12.600
- Importo complessivo a servizio del soddisfacimento dei creditori € 33.600

F.3 - Valutazione del piano

<u>Durata</u>

Per la valutazione della durata proposta di 7 anni va rilevata preliminarmente l'assenza di una previsione normativa che fissi un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento; pertanto in mancanza di un parametro temporale rispetto al quale vagliare l'ammissibilità delle stesse, è opportuno svolgere una ponderata valutazione della fattispecie in esame, per comprendere la legittimità di una durata ultra quinquennale della proposta. In assenza di un limite di durata stabilito ex lege, il giudice opererà un

bilanciamento tra i contrapposti interessi costituiti da una parte dalla ragionevole durata del processo, e dall'altra dalla esigenza di realizzare la causa concreta delle procedure di sovraindebitamento, rappresentata dalla possibilità di dare "un fresh start" al debitore.

Occorre quindi tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del sovraindebitato, riconoscendo per lui una seconda "chance".

Si ricorda che su questo fronte la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi nell'ambito del piano del consumatore con la sentenza n. 27544/2019, stabilendo che è ammissibile una durata superiore a 5/7 anni, a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

La Cassazione ha altresì rimarcato che non si può escludere a priori che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Nella fattispecie l'alternativa sarebbe la liquidazione controllata, in cui verrebbe meno la finanza esterna e la ricorrente dovrebbe mettere a disposizione l'eccedenza del suo reddito rispetto a quello che occorre per il sostentamento della famiglia per tre anni, con una liquidità nettamente inferiore a quella previsa nella attuale proposta.

La giurisprudenza è infatti sostanzialmente concorde nel ritenere che "una volta dichiarata l'esdebitazione (ndr. tre anni) la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento".

La durata di 7 anni è giustificata da un lato dalla volontà di garantire un maggior soddisfacimento ai creditori potendo comunque contare su un modesto reddito mensile, il cui quinto teoricamente pignorabile è rappresentato da € 240 circa: la possibilità di pignorare fino al 50% in presenza di crediti di diversa natura è subordinata alla esigenza di consentire al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nella citata sentenza la Cassazione ha altresì affermato che "l'eccessività" della durata dei piani del consumatore – con orizzonte temporale rilevante – non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta, poiché questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione dei beni relitti (del tutto assenti nella fattispecie).

Pagamento parziale privilegiati

L'articolo 75 c.c.i.i. stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi di i impresa; nella fattispecie sussistono le condizioni che legittimano il parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati in quanto la ricorrente non è titolare di beni mobili su cui far valere il privilegio mobiliare; non essendoci neppure beni immobili per cui non è possibile neppure godere della collocazione sussidiaria in applicazione dell'art. 2776 c.c.

La norma non menziona espressamente i crediti erariali, proprio per questo non vi è ragione per escludere detti crediti dalla previsione normativa che pone, appunto in termini generali, le condizioni per la falcidia dei crediti privilegiati, senza eccezioni.

Posto quindi che è possibile, nel rispetto delle condizioni di legge, falcidiare anche i crediti erariali, si pone il problema di individuare se il concordato minore rientri nel perimetro di applicabilità dell'articolo 88 c.c.i.i., occorre cioè capire se il pagamento parziale dei debiti erariali nell'ambito del concordato minore debba rispettare tassativamente le prescrizioni della suddetta disposizione.

La soluzione si deve necessariamente basare su una interpretazione di sistema dell'art. 74 ult. co. CCII a mente del quale "per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili", dettate per la procedura di concordato preventivo.

Con riferimento a tale articolo si possono avere varie fattispecie:

- ipotesi non disciplinate assolutamente nel concordato minore;
- ipotesi per le quali il c.c.i.i. detta una disciplina specifica completa;
- una terza casistica attiene a quel complesso di situazioni disciplinate dal legislatore nell'ambito degli artt.74 ss. CCII, con norme ad hoc più snelle rispetto a quelle previste per la procedura maggiore, che traducono una volontà chiara e specifica del legislatore di regolare la fattispecie semplificandone la disciplina, in funzione delle tipologie di debitori interessate dal concordato minore: in tal caso è ragionevole ritenere che, malgrado la compatibilità delle norme, il richiamo vada escluso.

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è ascrivibile a quest'ultima fattispecie, per i quali il legislatore ha comunque previsto una disciplina, ancorché semplificata, che dovrebbe escludere il richiamo integrale alla normativa più strutturata dettata per il concordato preventivo; secondo un condivisibile indirizzo solo alcune prescrizioni dell'articolo 88c.c.i.i. sarebbero applicabili al concordato minore.

Su questa linea si pone la decisione del Tribunale di Avellino del 18 gennaio 2023 ad avviso del quale "nel concordato minore non obbligatoria la presentazione di istanza di 'transazione fiscale' agli enti, come prescritto dall'art. 88 CCII, ma, al contempo, la proposta deve rispettare alcune regole fissate da detto articolo per la definizione dei crediti erariali e previdenziali, del tutto peculiari. particolare, il giudice osserva che, anche in riferimento al concordato minore, "speciali regole di trattamento dei crediti fiscali sono previste dall'art. 88 CCII", essendo stabilito che per la parte privilegiata dei crediti erariali, i tempi, le percentuali e le eventuali garanzie "non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei", mentre per la parte chirografaria dei medesimi crediti, per degradazione o per natura, in caso di classamento "il trattamento non può essere differenziato (ovvero inferiore)rispetto a quello della miglior classe di chirografari".

Alla luce di quanto esposto la scrivente ritiene, che la definizione dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato minore trovi una sua disciplina semplificata (e, come visto, distinta); ciò significa che la presentazione agli Enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII non può essere ritenuta obbligatoria nel concordato minore, come fosse una condizione per falcidiare o dilazionare tali crediti, diversamente il legislatore avrebbe potuto operare anche solo un semplice rinvio al predetto articolo (ovvero, ponendo la norma ad hoc come ha fatto per l'accordo di ristrutturazione con l'art. 63 CCII),

richiamando espressamente l'iter ivi previsto, piuttosto che regolare autonomamente, ed in modo semplificato, la fattispecie.

Ad avviso della scrivente l'integrale applicazione dell'articolo 88 c.c.i.i. sarebbe in contrasto con la finalità del legislatore di disciplinare con maggiore snellezza una procedura a cui possono accedere soggetti sotto soglia e per i quali le prescrizioni del citato articolo 88 c.c.i.i. sembrano sovradimensionati.

È pertanto legittima ad avviso della scrivente la proposta ai creditori che prevede la falcidia dei crediti erariali incapienti senza preventiva istanza agli enti; si sottolinea che la proposta ha comunque previsto una suddivisione dei creditori in 5 classi, prevedendo due classi distinte per i crediti erariali.

Finanza esterna

Il legislatore, nel secondo comma dell'art. 74, ha richiesto un apporto di risorse eterne che "aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori" senza fissare una percentuale minima, rimettendo così al giudice la valutazione, caso per caso, dell'apprezzabilità; al momento non risulta ancora maturata una interpretazione giurisprudenza idonea ad indicare il criterio da seguire. È ragionevole che si possa far riferimento all'art. 84, co. 4, che a sua volta ha tradotto in una percentuale l'eguale espressione contenuta nella legge delega in cui si chiede di condizionare il concordato liquidatorio all'apporto di risorse esterne tali da aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori così da garantire un maggior soddisfacimento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; sennonché il comma quarto dell'art. 84 parla di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile e che la proposta comunque assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari del 20%, nel mentre l'art. 74 rapporta le risorse esterne all'incremento non dell'attivo ma della soddisfazione dei creditori; nulla viene stabilito in ordine ad un soddisfacimento minimo per i chirografari.

Nella fattispecie il terzo apporta risorse che aumentano di circa il 37% la liquidità che la ricorrente può mettere a disposizione e segnatamente:

- Importo complessivo messo a disposizione dalla ricorrente € 21.000
- Finanza esterna complessiva € 12.600

L'impegno del padre a corrispondere finanza esterna risulta dal documento allegato (Allegato 3) in cui c'è espressa rinuncia del terzo finanziatore al diritto di rivalsa.

La scrivente ritiene che risulti soddisfatta la prescrizione della norma in quanto sicuramente il soddisfacimento dei creditori è aumentato in maniera apprezzabile.

Suddivisione in classi

Nel concordato minore la suddivisione in classi è obbligatoria solo nel caso in cui vi siano creditori assistiti da garanzie prestate da terzi.

Nella fattispecie, in presenza di finanziamenti erogati con garanzia dello Stato i creditori sono stati suddivisi in classi formate nel rispetto dei criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici. Le classi formate sono 7:

CLASSE N.1 PREDEDUCIBILI senza diritto di voto.

CLASSE N.2 PRIVILEGIATI EX ART 2753 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 27%;

CLASSE N.3 PRIVILEGIATI EX ART 2752 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 25%;

CLASSE N.4 CHIROGRAFARI CON GARANZIA MCC con diritto di voto: percentuale soddisfo 23%;

CLASSE N.5 ENTI ERARIALI E PREVIDENZIALI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 21%;

CLASSE N.6 ISTITUTI DI CREDITO ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 20%;

CLASSE N.7 FORNITORI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale soddisfo 15%.

Il piano dei pagamenti con la suddivisione in classi è allegato alla presente relazione (Allegato 4).

Alternativa liquidatoria

Per valutare l'alternativa liquidatoria, in mancanza di beni mobili ed immobili e considerato che l'unica attività è costituita dall'eccedenza dello stipendio rispetto a quanto occorrente per il sostentamento della famiglia, occorre preliminarmente chiarire per quanti anni il debitore debba versare tale eccedenza.

La giurisprudenza è piuttosto concorde nel ritenere che il debitore sia tenuto a versare la quota del suo stipendio eccedente la quota destinata al sostentamento familiare (determinata dal giudice) per tre anni, non potendosi ipotizzare versamenti dopo l'esdebitazione.

Pertanto non potrebbe essere oggetto di liquidazione controllata la parte di stipendio necessaria per il sostentamento della famiglia; residuerebbero nella fattispecie € 250 circa (salva diversa determinazione del giudice) che corrisponde ad un quinto dello stipendio, e cioè la quota pignorabile ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; è vero che la suddetta norma consente di pignorare fino ad un mezzo dello stipendio se vi sono più tipologie di debito, ma sempre consentendo al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Supponendo quindi un versamento di eccedenza di reddito di € 250 mensili la liquidità complessiva per il soddisfacimento dei creditori sarebbe:

€ 250 x12x3 = 9.000

Le spese di procedura e prededucibili quantificate ammontano ad \in 6.700, a ciò occorre aggiungere il compenso del liquidatore (circa \in 2.500 ed \in 200 per l'imposta di registro dovuta per registrare l'omologazione).

La liquidità ottenibile con la liquidazione giudiziale sarebbe appena sufficiente a coprire le spese di giustizia e quelle prededucibili.

I creditori privilegiati sono pertanto totalmente incapienti: ciò comporta la degradazione a chirografo per incapienza.

Soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle relative priority rule

Il principio dell'inalterabilità dell'ordine delle cause legittime di prelazione è stata declinata secondo due diverse interpretazioni: una più rigida – la absolute priority rule- secondo la quale non sarebbe possibile soddisfare in alcun modo i crediti di rango inferiore fino a quando quelli di rango superiore non siano stati integralmente soddisfatti.

A questa interpretazione se ne contrappone una "più morbida" (c.d. relative priority rule), che ammette la soddisfazione non integrale dei crediti poziori, purché essa sia migliore di quella riservata ai crediti di categoria inferiore e, comunque, non inferiore a quella che deriverebbe ai primi dalla procedura liquidativa

che è tra l'altro la regola generale contemplata dall'art. 11, par. 1, lett. c), della Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019.

Nella fattispecie la liquidità è stata utilizzata secondo quest'ultimo principio in modo tale che nessun creditore abbia un trattamento deteriore rispetto all'ipotesi liquidatoria ed i crediti che hanno u grado di privilegio inferiore ricevano un trattamento più vantaggiosi rispetto ai creditori poziori.

Ristrutturazione del debito con garanzia dello Stato

L'ammissibilità della ristrutturazione del debito garantito dallo Stato, come anche confermata dalla circolare n. 8/2022 del Mediocredito Centrale, è stata risolta con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03.10.2022, il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alle "Disposizioni Operative" del Fondo di garanzia per le PMI, tra le quali proprio la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l'introduzione delle nuove procedure sulla crisi d'impresa, laddove sia previsto, rispettivamente, uno stralcio del debito ovvero la concessione di una moratoria.

In particolare, il paragrafo C della Parte VI delle predette Disposizioni Operative prevede una procedura (applicabile alle proposte di accordo transattivo presentate a partire dal 14 ottobre2022) in base alla quale i soggetti debitori (ovvero i loro garanti) possono formulare proposte di accordi transattivi riguardanti il debito oggetto di garanzia MCC, anche nell'ambito delle procedure sulla crisi d'impresa, tra le quali sono espressamente annoverate le procedure la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le proposte di ristrutturazione devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo; nella fattispecie è stato previsto un pagamento del 23%, al di sopra quindi della percentuale minima prevista per l'ammissibilità della proposta.

Valutazione del merito creditizio

L'articolo 76, comma3, del c.c.i.i. prevede che L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

A carico dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo1settembre 1993, n. 385, sono previste delle preclusioni processuali per cui ad essi è inibito presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti fraudolenti.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata dalle norme del t.u. bancario, deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Orbene applicando i principi sopra delineati nella fattispecie si possono fare le seguenti considerazioni sulla base del prospetto infra riportato.

ISTITUTO	IMPORTO ORIGINARIO	DATA DI STIPULA	RATA MENSILE	RATA ANNUALE	IMPORTO FIDEJUSSIONE
Fides	22.160,00 €	18/01/2019	228,50 €	2.742,00€	22.160,00 €
Findomestic	7.140,00 €	09/09/2019	97,00€	1.164,00€	7.140,00 €
Banco Desio	23.000,00 €	18/05/2020	504,18 €	6.050,16€	
Banci Desio	25.000,00 €	18/04/2021	395,00€	4.740,00€	5.000,00€
TOTALE	77.300,00€		1.224,68€	14.696,16€	34.300,00€
ANNI IMPOSTA	RED. IMP. ALVIERO	REDD. IMP. FEDERICA	REDDITI TOTALI	IMPEGNO ANNUALE	
2018		8.218,00€	8.218,00€		
2019	15.370,00€	7.143,00€	22.513,00€	3.906,00€	
2020	16.958,00€	71,00€	17.029,00€	9.956,16€	
2021	20.238,00€	204,00€	20.442,00€	14.696,16€	
2022	11.395,00€	1.682,00€	13.077,00€	14.696,16€	

emerge quanto segue

- a) Il finanziamento FIDES era assistito dalla garanzia del padre ed i redditi della ricorrente con quelli del garante consentivano in un rimborso delle rate pari ad € 2.742,00 a fronte di un reddito 2018 della Bececco di € 8.218,00; per tale finanziamento si ritiene correttamente effettuata la valutazione del merito creditizio;
- b) Findomestic ha concesso un finanziamento di € 7.140,00 con un impegno annuale di € 1.164,00 che si andava a sommare all'impegno finanziario già in essere nei confronti di Fides; anche questo finanziamento era garantito dal padre e quindi a fronte di un impegno complessivo per i due finanziamenti di € 3.906,09 vi era un reddito complessivo di € 22.513,00; anche in questo caso risulta valutato il merito creditizio.
- c) Il finanziamento di Banco Desio del 2020 con garanzia dello Stato ma senza garanzia del padre sembrerebbe concesso senza un adeguata verifica del merito creditizio: l'impegno annuale di € 6.050,16 si andava a sommare agli impegni già assunti con FIDES e Findomestic per un impegno complessivo annuo di € 9.956,16 non sostenibile alla luce dei redditi della ricorrente; non rileva ai fini della valutazione del merito creditizio la presenza della garanzia dello Stato in quanto l'Istituto deve valutare oggettivamente la capacità di rimborso del cliente.

TRIBUNALE DI SPOLETO R.G.V.G. 515/2023

d) Analoghe considerazioni possono essere fatte per il secondo prestito di Banco Desio destinato nelle intenzioni (rimaste tali) a chiudere il primo finanziamento: con la rata di questo secondo mutuo l'impegno complessivo annuo era di € 14.696,16, con garanzia del padre fino a € 5.000,00 e redditi 2020 della ricorrente di € 71,00 e 2021 di € 204,00.

CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

A conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, C.C.I.I. e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore ricostruita sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la proposta di concordato minore liquidatorio per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

Preso atto della dichiarazione che non ci sono ulteriori debiti oltre quelli indicati nel piano

Segnalata la criticità derivante dalla presenza di un contratto a tempo determinato

ATTESTA

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.c.i.i. che la proposta alla luce della documentazione prodotta dovrebbe assicurare un pagamento verosimilmente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio del debitore;
- Che i creditori privilegiati, pur non essendo soddisfatti integralmente vengono pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, ricavato che sarebbe assente in quanto non ci sono né beni immobili né beni mobili Che la fattibilità della proposta di concordato minore tenuto conto dell'apporto del terzo, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile a condizione che venga rinnovato il contratto di lavoro;

ESPRIME

giudizio positivo ribadendo la criticità sopra evidenziata.

Perugia, lì 23 novembre 2023

L'O.C.C. Dr.ssa Susanna Bugiardi